CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA

# Art. 4 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)

Il pagamento delle 20 annualita' di cui al precedente art. 3 alle rispettive scadenze, sara' fatto dal governo etiopico a suo rischio e spese nella Cassa del governo italiano in Massaua.

Versione in vigore dal 21 agosto 1890, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva l'annessa convenzione fra l'Italia e l'Etiopia |
| Estremi | Legge 16 luglio 1890, n. 7016 |
| Partizione | Convenzione fra governo Italiano ed Etiope |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1890 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-fra-l-italia-e-l-etiopia/convenzione-fra-governo-italiano-ed-etiope-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it